

A. FISCO

A1. Convertito in legge il decreto “incentivi”.

Il Senato ha approvato la legge di conversione del DL n.5/2009 (c.d. “decreto incentivi”). Confermata la riduzione dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili (dal 7% al 3% per gli ammortizzabili e dal 4% all'1,5% per i non ammortizzabili).

(“Il Sole 24 Ore” del 9/4/2009, pag. 25)

A2. Fissati i parametri per l'individuazione dei Grandi Contribuenti.

L'art. 27, commi 13 e 14 del DL n. 185/2008 (c.d. “decreto anti-crisi”) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, con riferimento ai contribuenti con ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro, i poteri di controllo e accertamento vengano espletati da apposite strutture dell'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento emanato il 6/4/2009, quest'ultima ha disposto che per determinare la suddetta soglia si deve considerare il valore più elevato tra i ricavi, i compensi professionali o artistici e il volume d'affari. Nel caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il parametro di riferimento deve essere individuato assumendo il valore più elevato tra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al predetto periodo d'imposta ed il volume d'affari dichiarato per l'anno solare precedente a quello di chiusura del periodo stesso. Regole *ad hoc* vengono dettate, infine, per enti creditizi, finanziari e per le imprese di assicurazione.

(www.agenziaentrate.it e “Il Sole 24 Ore” dell'8/4/2009, pag. 29)

A3. Proroga al 2011 per le dichiarazioni sommarie in dogana.

È stato prorogato al 1° gennaio 2011 (dal 1° luglio 2009) l'obbligo per gli operatori economici di fornire alle autorità doganali dichiarazioni sommarie in formato elettronico per le merci in ingresso e in uscita dal territorio doganale della Comunità.

(Regolamento CE n. 273/2009, su G.U.U.E. Serie L, n. 91 del 3/4/2009 e “Il Sole 24 Ore” del 4/4/2009, pag. 23)

A4. Pubblicato il decreto unificato sulle finanziarie.

È stato pubblicato il DM 17/2/2009, n. 29, recante importanti novità per gli intermediari finanziari di cui agli artt. 106, 107, 113 e 155 del D.Lgs. n. 385/1993 (c.d. “Testo Unico Bancario” – TUB). Le modifiche riguardano gli intermediari finanziari che svolgono attività di assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti, *leasing*, *factoring*, credito al consumo, servizi di pagamento e intermediazione in cambi. Tra le principali novità si segnala, in particolare, l'eliminazione dell'obbligo di iscrizione all'elenco di cui all'art. 113 del TUB dei soggetti che esercitano attività di assunzione di partecipazioni senza svolgere congiuntamente altra attività finanziaria nei confronti delle proprie partecipate. La Banca d'Italia determinerà le modalità per la cancellazione degli intermediari con riguardo ai quali sia venuto meno l'obbligo di iscrizione al suddetto elenco.

(Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3/4/2009 e “Il Sole 24 Ore” dell'8/4/2009, pag. 31)

A5. Costi “paradisiaci”: prove per dimostrare un'effettiva attività commerciale.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che – al fine di richiedere la disapplicazione della norma sull'indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in paesi a fiscalità privilegiata – non è sufficiente fornire la prova dell'esistenza nel Paese estero della sede ovvero dell'attività decisionale della società. È necessario dimostrare che l'impresa estera “*abbia stabilito con quel territorio rapporti di tipo economico, politico, geografico o strategico*”. In assenza di un collegamento strutturale con l'economia locale “*perdono consistenza anche le ragioni giuridico-economiche che possano giustificare la costituzione della società*” nel Paese estero.

(Risoluzione n. 100/E dell'8/4/2009 e “Il Sole 24 Ore” del 9/4/2009, pag. 26)

A6. Elusiva la scissione di società seguita dalla vendita delle quote.

L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato elusiva una scissione parziale proporzionale di società, seguita da vendita di quote. Infatti, poiché la scissione sarebbe stata seguita dalla

cessione delle partecipazioni detenute dai soci persone fisiche nel capitale della scissa e/o della beneficiaria, essa sarebbe stata effettuata non con l'intento di riorganizzare il complesso aziendale attraverso la creazione di più sistemi in un'ottica di continuità aziendale ed imprenditoriale, bensì al solo scopo di spostare la tassazione dai beni di primo grado (*asset*), normalmente più onerosa, ai beni di secondo grado (quote di partecipazione), soggetta al più mite regime del *capital gain*.

(Risoluzione n. 97/E del 7/4/2009 e "Il Sole 24 Ore" dell'8/4/2009, pag. 29)

A7. Banca Centrale Europea: dall'8 aprile Tasso Ufficiale di Riferimento all'1,25%.

La Banca Centrale Europea ha abbassato il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) di 0,25 punti percentuali, portandolo così da 1,5% a 1,25%, con decorrenza dall'8 aprile 2009. Si ricorda che in ambito fiscale il TUR trova principalmente applicazione in sede di calcolo degli interessi attivi "virtualmente" derivanti dalle operazioni effettuate con la Pubblica Amministrazione (ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'art. 96 del TUIR), nonché per il computo della ritenuta da applicare sugli interessi corrisposti ai possessori di titoli obbligazionari emessi da società non quotate.

(www.ecb.eu)

A8. Diffusi i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi 2006.

Il dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia ha diffuso i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi del periodo d'imposta 2006. Dalla elaborazione delle informazioni diffuse è emerso che – nel periodo considerato – il 52,4% delle società di capitali (circa 503.000 società) ha dichiarato un IRES positiva, per un'imposta media pari a circa 56.000 euro (+11% rispetto al 2005). Di queste ultime, poco più dello 0,8% hanno generato il 60% del totale del gettito IRES. Incrementato del 10,4%, rispetto al periodo precedente, il numero delle società aderenti al consolidato fiscale nazionale.

("Il Sole 24 Ore" del 4/4/2009, pag. 4)

B. SOCIETA' E BILANCI.

B1. IASB contrario alle deroghe sulla valutazione del *fair value*.

Il FASB (omologo americano dello IASB), al fine di evitare i negativi impatti che un'applicazione eccessivamente rigida di alcuni principi contabili potrebbe causare in fasi congiunturali negative, ha approvato alcune modifiche volte a rendere più discrezionale l'adozione di *fair value* e *impairment test*. Nonostante richieste per l'approvazione di misure analoghe siano state ufficialmente espresse anche nel corso del G-20, lo IASB ha manifestato perplessità in merito alla possibilità di introdurre a breve termine modifiche equivalenti in ambito IAS/IFRS.

("Il Sole 24 Ore" del 5/4/2009, pagg. 2-3, del 7/4/2009, pag. 27 e dell'8/4/2009, pag. 26)

C. VARIE.

C1. Modifiche al "regolamento emittenti".

E' stata pubblicata la Deliberazione CONSOB del 19/3/2009, n. 16840 che ha apportato significative modifiche al "regolamento emittenti". Tale intervento è finalizzato a introdurre una disciplina uniforme degli obblighi di informazione cui sono tenuti i soggetti quotati e i relativi azionisti, nonché specifici obblighi volti a garantire l'accesso del pubblico alle informazioni regolamentate.

(www.consob.it e Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7/4/2009, Supplemento Ordinario n. 43)